# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 13 aprile — Numero 87

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 20; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 95; » 50; » 30
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . » 0,50 } spazio di linea.
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno***
**Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.**

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*


# PARTE I

## Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia



**Legge 31 marzo 1921, n. 378,** *relativa alla cessione gratuita per anni cinque alla Croce rossa italiana dei rifiuti di archivio e mobili inservibili.*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1.**

Per la durata di anni cinque dalla data di cessazione dello stato di guerra, tutte le carte delle Amministrazioni dello Stato, delle quali sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione sia agli effetti amministrativi sia per scopo di studio, saranno cedute senza corrispettivo alla Croce rossa italiana.

**Art. 2.**

Le Amministrazioni dello Stato sono anche autorizzate, durante il periodo anzidetto, a cedere gratuitamente alla Croce rossa i mobili ed altri materiali divenuti assolutamente inservibili e depositati nei magazzini degli economati.

**Art. 3.**

La cessione delle carte d'archivio sarà subordinata alla osservanza delle formalità di cui all'articolo 69 del regolamento 2 ottobre 1911, numero 1163, fatta eccezione per gli stampati di ogni genere fuori uso, la cui eliminazione sarà disposta, senza alcuna di tali formalità, dai capi degli uffici che dovranno darne avviso al Ministero dal quale dipendono.

Qualora per speciali ragioni il Ministero dell'interno creda opportuno di prescriverlo, le carte saranno di-

rettamente eliminate a cura degli uffici cui appartengono ed il relativo provento sarà corrisposto alla Croce rossa.

Art. 4.

È data facoltà ai ministri dell'interno e del tesoro, secondo la rispettiva competenza, di prescrivere le altre norme da osservarsi per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

**Legge 31 marzo 1921, n. 376,** *che converte in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2327, concernente l'assetto dei servizi della Regia marina.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2327, concernente l'assetto dei servizi della R. marina.

La presente legge avrà vigore fino al termine dell'esercizio finanziario 1920-921.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — MEDA.

Visto *Il guardasigilli:* FERA.

---

**Legge 7 aprile 1921, n. 368,** *che stabilisce i nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale delle ferrovie dello Stato, e apporta altresì modificazioni alla legge organica delle ferrovie medesime.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Naziono

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dal 1° marzo 1920 vanno in vigore per il personale stabile e in prova delle ferrovie dello Stato i quadri di classificazione degli stipendi allegati alla presente legge.

Art. 2.

I quadri di classificazione di cui all'articolo precedente, si applicano *ad personam* ai funzionari iscritti nel ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, i quali provengono dal cessato Regio Ispettorato generale delle strade ferrate.

Alla relativa spesa sarà provveduto per decreto Reale con un aumento di L. 10 a chilometro sulla tassa di sorveglianza per le ferrovie concesse all'industria privata e di L. 5 a chilometro sull'analoga tassa per le tramvie.

Art. 3.

Negli stipendi indicati nei quadri di classificazione annessi alla presente legge restano compenetrati:

*a*) gli aumenti di stipendio o paga di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107;

*b*) gli aumenti di stipendio o paga di cui ai decreti Luogotenenziali 11 giugno 1919, n. 913 e 11 giugno 1919, n. 1023;

*c*) l'anticipo di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 615, aumentato dell'equivalente importo di ricchezza mobile;

*d*) la somma di lire 800 annue, aumentata dell'equivalente importo di ricchezza mobile, e per le guardabarriere, la somma di lire 180 annue, corrispondenti ad una parte dell'indennità caro viveri di cui ai decreti Luogotenenziali 18 agosto 1918, n. 1145 e 14 settembre 1918, n. 1314 (art. 9);

*e*) le competenze accessorie, aumentate dell'equivalente importo dell'imposta di ricchezza mobile, indicate nelle annotazioni ai detti quadri.

A datare dal 1° marzo 1920, non sono più corrisposti gli aumenti, l'anticipo, le indennità e le competenze accessorie sopraindicate al personale di cui trattasi.

Art. 4.

Agli agenti stabili all'atto dell'iscrizione nei nuovi quadri sarà accordato l'acceleramento indicato nell'annotazione ai quadri medesimi.

Il ministro dei lavori pubblici stabilirà le norme per l'iscrizione del personale nei nuovi quadri di classificazione in base allo stipendio o paga di cui gode e della anzianità di tale godimento, tenuto conto di quanto stabiliscono il precedente art. 3 e il precedente comma del presente articolo.

Art. 5.

Le somme che per il periodo intercedente fra il 1° marzo 1920 e la data della effettiva liquidazione degli arretrati saranno state corrisposte per i titoli di cui al precedente art. 3, e che a' sensi dello stesso articolo sono da compenetrarsi negli stipendi, saranno dedotte dall'ammontare degli arretrati spettanti agli agenti stessi. Per quanto riguarda gli arretrati per le competenze accessorie di cui al punto *e*) del precedente art. 3, il conguaglio sarà fatto con norme semplificative che verranno stabilite dal direttore generale.

Con decreto Reale sarà stabilito il trattamento da farsi alle manovali (donne) per il periodo dalla loro sistemazione in prova, in base al R. decreto 8 luglio 1920, n. 993, sino al 28 febbraio 1920.

Art. 6.

Sarà provveduto mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, alla emanazione di un nuovo « regolamento del personale delle ferrovie dello Stato » e relative « disposizioni sulle competenze accessorie » in sostituzione di quello approvato con decreto-legge Luogotenenziale

13 agosto 1917, n. 1393, e delle modificazioni in esso introdotte con successivi decreti.

Art. 7.

Sarà provveduto con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, a stabilire con criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo 3, e con decorrenza 1° marzo 1920, le retribuzioni del personale provvisorio e di quello del ruolo aggiunto in sostituzione di quelle indicate nell'art. 6 e nella tabella *A*) del « regolamento per il personale provvisorio ed aggiunto » approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Sono applicabili anche al personale del ruolo aggiunto le norme dell'art. 4 della presente legge.

Sarà pure provveduto con decreto Reale ad emanare un nuovo regolamento per il personale provvisorio e ad estendere al personale del ruolo aggiunto, in quanto siano applicabili, le norme del regolamento del personale dei ruoli organici, in sostituzione di quelle contenute nel regolamento suindicato.

Art. 8.

Ai sottoindicati articoli della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificati col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ai paragrafi 4°, 5°, 6°, 8°, dell'art. 6 sono sostituiti i seguenti:

Paragrafo 4°) « approva i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e le provviste d'importo superiore a L. 200.000 ».

Paragrafo 5°) « approva i contratti ad asta pubblica od a licitazione privata d'importo superiore a L. 100.000 e quelli a trattativa privata d'importo superiore a L. 40.000, a norma dell'art. 31 ».

Paragrafo 6°) « autorizza liti attive ed approva transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi L. 75.000.

« Il direttore generale informerà in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'Amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore, e darà notizia sommaria di quelle di valore inferiore ».

Paragrafo 8°) « approva le convenzioni per servitù temporanea ed approva le vendite e le permute di relitti di terreni e di altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedersi superi le L. 40.000.

« Di queste vendite e permute sarà dato conto nella relazione di cui all'art. 9 ».

All'art. 7 è sostituito il seguente:

« La Direzione generale, oltre che dai servizi dell'esercizio movimento e traffico, materiale e trazione, lavori, è costituita da servizi centrali e da unità speciali, il cui numero è determinato per decreto Reale, previo parere del Consiglio d'amministrazione.

« La Direzione generale ha sede in Roma. Però taluni servizi ed uffici dipendenti, pur facenti parte della Direzione suddetta, possono eccezionalmente, e finchè ciò si renda necessario, aver sede provvisoria in altre città del Regno ».

L'Art. 10, lettere *d*), *f*) *h*); - sostituite come segue:

« *d*) approva i progetti di lavori sulle linee e dipendenze di importo non superiore alle L. 200,000 nonchè le provviste fino allo stesso limite;

« *f*) approva i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata di importo fino a L. 100.000 e quelli a trattativa privata di importo fino a L. 40.000;

« *h*) autorizza liti attive e approva transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto non superi le lire 75,000 ».

Art. 29, 2° capoverso, sostituito come segue:

« Tali mandati non possono eccedere la somma di L. 200,000 ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla ragioneria per riscontro alla Corte dei conti ».

Art. 31, 4° e 5° comma, sostituiti come segue:

« E' ammessa la trattativa privata:

« *a*) con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a L. 200.000 anche se ripartite in più anni;

« *b*) con deliberazione motivata dal Consiglio d'amministrazione nei casi di contrattazione di importo superiore a L. 200.000.

« La deliberazione del Consiglio, quando si tratta di contrattazione di importo superiore a L. 500.000, dovrà riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, ecc. ».

All'articolo 76 è sostituito il seguente:

« Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a metri 50 dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa pubblicazione a norma di legge e approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato o del direttore generale, secondo la competenza stabilita negli articoli 6 e 10 della presente legge.

« Quando i beni da espropriare eccedono il detto limite, la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa pubblicazione a norma di legge e approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato o del direttore generale, secondo la competenza come al precedente comma.

« Per i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato la dichiarazione di urgenza e indifferibilità di cui all'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1899, n. 5188, sarà fatta con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie o il direttore generale secondo la competenza come al comma primo ».

Art. 79. Aggiungere tra il penultimo e l'ultimo capoverso:

« Nelle cause civili e commerciali di competenza dei tribunali e delle Corti d'appello, l'Amministrazione potrà, per la costituzione in giudizio, per provvedere ai differimenti, per la spedizione per sentenza, avvalersi di agenti amministrativi abilitati all'esercizio della professione di procuratori, munendoli di apposita delega ».

Art. 9.

Le modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sancite con l'art. 8 della presente legge, avranno vigore soltanto per un biennio.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 8 e 9 saranno contemplate nella formazione del testo unico preveduto dall'art. 26 della legge 23 luglio 1914, n. 742.

Art. 11.

Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e che in virtù del R. decreto n. 19 del 22 gennaio 1914, passò nei ruoli del Ministero delle colonie o di Amministrazioni coloniali, potrà, entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, far domanda di tornare nei ruoli dai quali è provenuto.

**Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**

**Data a Roma, addì 7 aprile 1921.**

**VITTORIO EMANUELE.**

PEANO — BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: FERA.

*Allegato all'art. 1 del disegno legge.*

Tabella A.

## Quadri di classificazione per il personale delle ferrovie dello Stato.

| N. del grado | Qualifiche | Stipendi minimo | Stipendi massimo | Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ispettori superiori di 1ª classe | 21,000 (4) | 27,000 | Gli aumenti sono corrisposti secondo i criteri discrezionali del Consiglio d'amministrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Capi servizio. . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Capi compartimento di 1ª classe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ispettori superiori di 2ª classe | 19,000 (4) | 23,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Sotto capi servizio. . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Capi compartimento di 2ª classe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Capi divisione . . . . | 17,000 (4) | 22,500 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | — | 20,000 | — | 21,000 | — | 22,000 | — | 22,500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Ingegneri capi . . . . | 15,000 (4) | 21,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | — | 18,000 | — | 19,000 | — | — | 20,000 | — | — | 21,000 | — | — | — | — | — | — |
| » | Ispettori capi . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Cassieri principali . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ingegneri, ispettori, avvocati, medici, cassieri di 1ª cl. * | 14,000 (4) | 18,000 | 14,000 | — | 15,000 | — | 16,000 | — | 17,000 | — | — | 18,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| » | Ingegneri, ispettori (1) | 11,000 (4) | 17,000 | 11,000 | 11,500 | — | 12,000 | — | 13,000 | — | 14,000 | — | 15,000 | — | — | 16,000 | — | — | 17,000 | — | — | — |
| » | Avvocati, medici. . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Ispettori (2) . . . . . | 10,500 (4) | 17,000 | 10,500 | — | 11,000 | — | 12,000 | — | 13,000 | — | 14,000 | — | 15,000 | — | — | 16,000 | — | — | 17,000 | — | — |
| » | Ispettori (3) . . . . . | 10,000 (4) | 17,000 | 10,000 | — | 10,500 | — | 11,000 | — | 12,000 | — | 13,000 | — | 14,000 | — | 15,000 | — | — | 16,000 | — | — | 17,000 |
| » | Cassieri . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Qualifiche da conferirsi agli ingegneri, ispettori, avvocati, medici, cassieri meritevoli aventi stipendio di almeno 13,000 lire da un anno e non meno di sei anni di anzianità nel grado (compresi quelli trascorsi nella qualifica di allievo ispettore).

(1) Se assunti in seguito a pubblico concorso con laurea di ingegnere, oppure con altre lauree in materie scientifiche e titoli speciali per particolari funzioni.

(2) Se assunti in seguito a pubblico concorso con laurea di dottore in legge o con diploma di scienze sociali o con laurea conseguita in Istituti superiori commerciali.

(3) Se provenienti da gradi inferiori.

(4) Conglobato il premio di cointeressenza di cui all'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1023.

Tabella B.

| N. del grado | Qualifiche | Stipendi minimo | Stipendi massimo | Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Personale degli Uffici* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Segretari capi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Sotto ispettori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Sotto cassieri | 11,400 (1) | 14,400 | 11,400 | 11,700 | 12,000 | 12,300 | 12,600 | — | 13,200 | — | 13,800 | — | 14,400 | | | | | | |
| » | Segretari tecnici capi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Disegnatori capi (*a*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Segretari principali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Revisori principali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Segretari tecnici principali | 10,500 (1) | 13,800 | 10,500 | 10,800 | 11,100 | 11,400 | 11,700 | 12,000 | 12,300 | 12,600 | — | 13,200 | — | — | 13,800 | | | | |
| » | Disegnatori principali (*a*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Segretari di 1ª classe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Revisori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Segretari tecnici di 1ª classe | 9,300 (1) | 12,900 | 9,300 | 9,600 | 9,900 | 10,200 | 10,500 | 10,800 | 11,100 | 11,400 | 11,700 | 12,000 | 12,300 | — | 12,600 | — | 12,900 | | |
| » | Disegnatori di 1ª cl. (*a*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Assistenti dei lavori principali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Segretari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Segretari tecnici | 7,500 (1) | 11,100 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | 9,300 | 9,600 | 9,900 | — | 10,200 | — | 10,500 | — | 10,800 | — | 11,100 |
| » | Disegnatori (*a*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Assistenti dei lavori di 1ª classe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Aiutanti disegnatori (*a*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | Assistenti dei lavori | 7,500 (1) | 10,500 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | — | 9,300 | — | 9,600 | — | 9,900 | — | 10,200 | — | 10,500 | — |
| » | Scrivani principali | 7,200 (1) | 9,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | 9,000 | — | 9,300 | — | 9,600 | — | 9,900 | — |
| » | Applicati | 7,500 (1) | 10,500 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | — | 9,300 | — | 9,600 | — | 9,900 | — | 10,200 | — | 10,500 | — |

(*a*) Vedi annotazione n. 4.

(1) Conglobato il premio di cointeressenza di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 giugno 1910, n. 1023.

| N. del grado | Qualifiche | Stipendi minimo | Stipendi massimo | Classi di stipendio ed intervalli di 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11<br>» | Scritturali di 1ª classe<br>Sorveglianti dei lavori | 6,900 (1) | 9,000 | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | 9,000 | — | — |
| » | Scrivane | 6,600 (1) | 8,700 | 6,600 | — | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,500 | — | 8,100 | — | — | 8,400 | — | — | 8,700 |
| »<br>» | Uscieri capi<br>Ripartitori documenti | 7,200 (1) | 9,000 | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | 9,000 | — | — | — | — |
| » | Aiutanti applicati | 6,900 (1) | 9,000 | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | 9,000 | — | — |
| 12 | Uscieri di 1ª classe | 6,900 (1) | 8,700 | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | — | 8,700 | — | — | — |
| » | Scritturali | 6,600 (1) | 8,400 | 6,600 | — | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | — | 8,100 | — | — | 8,400 | — | — |
| 13 | Uscieri | 6,750 (1) | 8,100 | 6,750 | — | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | — | 7,800 | — | — | 8,100 | — | — | — | — |
| 14 | Inservienti (uomini) | 6,600 (1) | 7,950 | 6,600 | — | 6,900 | — | 7,200 | — | — | 7,500 | — | — | 7,800 | — | — | 7,950 | — | — | — |
| » | Inservienti (donne) | 4,200 | 5,700 | 4,200 | — | 4,500 | — | — | 4,800 | — | — | 5,100 | — | — | 5,400 | — | — | — | 5,700 | — |
| | *Personale delle Stazioni.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sopraintendenti | 12,000 | 15,300 | 12,000 | 12,600 | 13,200 | 13,800 | — | 14,400 | — | 15,000 | — | 15,300 | — | | | | | | |
| 6<br>» | Capi stazione principali<br>Capi gestione principali | 11,400 | 14,400 | 11,400 | 11,700 | 12,000 | 12,300 | 12,600 | — | 13,200 | — | 13,800 | — | 14,400 | | | | | | |
| 7<br>»<br>» | Capi stazione di 1ª cl.<br>Capi gestione di 1ª cl.<br>Capi telegrafisti principali | 11,100 | 13,800 | 11,100 | 11,400 | 11,700 | 12,000 | 12,300 | 12,600 | — | 13,200 | — | — | 13,800 | | | | | | |
| 8<br>»<br>» | Capi stazione<br>Capi gestione<br>Capi telegrafisti | 9,300 | 12,900 | 9,300 | 9,600 | 9,900 | 10,200 | 10,500 | 10,800 | 11,100 | 11,400 | 11,700 | 12,000 | 12,300 | — | 12,600 | — | 12,900 | — | — |
| 9 | Sottocapi | 7,500 | 11,100 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | 9,300 | 9,600 | 9,900 | — | 10,200 | — | 10,500 | — | 10,800 | — | 11,100 |
| 10 | Commessi di 1ª classe | 7,500 | 10,500 | 7,500 | 7,900 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | — | 9,300 | — | 9,600 | — | 9,900 | — | 10,200 | — | 10,500 | — |
| » | Capi fermata di 1ª classe | 7,800 | 10,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | — | 9,000 | — | 9,300 | — | 9,600 | — | 9,900 | — | 10,200 | — | 10,500 | — |

(1) Conglobato il premio di cointeressenza di cui all'art 3 del decreto Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1023.

| N. del grado | Qualifiche | Stipendi minimo | Stipendi massimo | Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Capi fermata | 6,900 | 9,000 | 6,900 | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | 9,000 | — | — | — |
| » | Commessi | 6,900 | 9,000 | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | 9,000 | — | — |
| » | Manovratori capi | 7,200 | 9,300 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | 9,000 | — | 9,300 | — | — | — | — | — |
| » | Deviatori capi | 7,200 | 9,300 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | 9,000 | — | 9,300 | — | — | — | — |
| » | Assistenti capi merci e materiale | 6,900 | 9,000 | 6,900 | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | 9,000 | — | — | — |
| » | Assistenti capi s. l. | 6,750 | 8,700 | 6,750 | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | — | — |
| 12 | Assistenti merci e materiale | 6,750 | 8,700 | 6,750 | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | — | 8,700 | — | — |
| » | Assistenti s. l. | 6,600 | 8,400 | 6,600 | — | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | — | 8,100 | — | — | 8,400 | — | — |
| » | Capi squadra manovratori | 6,900 | 8,700 | 6,900 | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | — | — | — | — |
| » | Capi squadra deviatori | 6,900 | 8,700 | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | — | — | — |
| 13 | Manovratori | 6,600 | 8,400 | 6,600 | — | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | — | — | — |
| » | Deviatori | 6,600 | 8,400 | 6,600 | — | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | — | 8,400 | — | — | — |
| 14 | Manovali | 6,300 | 7,950 | 6,300 | — | 6,600 | — | 6,900 | — | — | 7,200 | — | — | 7,500 | — | — | 7,800 | — | — | 7,950 |
| | *Personale dei treni.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Capi personale viaggiante principali | 11,100 (1) | 13,500 | 11,100 | 11,400 | 11,760 | 12,000 | 12,300 | 12,000 | 12,900 | 13,200 | — | 13,500 | — | — | — | — | — | — | — |
| » | Controllori viaggianti principali | 9,300 | 11,700 | 9,300 | 9,600 | 9,900 | 10,200 | 10,500 | 10,800 | 11,100 | 11,400 | — | 11,700 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Capi personale viaggianti di 1a classe | 9,900 (1) | 12,600 | 9,900 | 10,200 | 10,500 | 10,800 | 11,100 | 11,400 | 11,700 | 12,000 | — | 12,300 | — | 12,60 | — | — | — | — | — |
| » | Controllori viaggianti di 1a classe | 8,400 | 11,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | 9,300 | 9,600 | 9,900 | 10,200 | 10,500 | — | 10,800 | — | 11,100 | — | — | — | — | — |
| 9 | Capi personale viaggiante | 9,300 (1) | 12,000 | 9,300 | 9,600 | 9,900 | 10,200 | 10,500 | 10,800 | 11,100 | — | 11,400 | — | 11,700 | — | 12,000 | — | — | — | — |
| » | Controllori viaggianti | 7,800 | 10,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | 9,300 | 9,600 | — | 9,900 | — | 10,200 | — | 10,500 | — | — | — | — |
| 10 | Conduttori capi | 7,200 | 9,450 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | — | 9,300 | — | 9,450 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Conduttori principali | 6,900 | 9,000 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | — | 9,000 | — | — | — |
| 12 | Conduttori: ai viaggiatori / ai treni merci | 6,600 | 8,700 | 6,600 | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | — | 8,400 | — | — | 8,700 | — |
| 13 | Frenatori | 6,450 | 8,40 | 6,450 | 6,600 | — | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | — | 7,800 | — | — | 8,100 | — | — | 8,400 |
| 14 | Manovali | 6,300 | 7,950 | 6,300 | — | 6,600 | — | 6,900 | — | — | 7,200 | — | — | 7,500 | — | — | 7,800 | — | — | 7,950 |

(1) Conglobato il premio di cui all'art. 135 delle disposizioni sulle competenze accessorie.

| N. del grado | Qualifiche | Stipendi minimo | Stipendi massimo | Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Personale di macchina.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sopraintendenti | 13,200 (1) | 16,500 | 13,200 | 13,800 | 14,400 | 15,000 | — | 15,600 | — | 16,200 | — | 16,500 | — | — | | — | — | — | — |
| 6 | Capi deposito principali | 12,600 (1) | 15,300 | 12,600 | — | 13,200 | — | 13,800 | — | 14,400 | — | 15,000 | 15,300 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Capi deposito di 1ª cl. | 12,300 (1) | 14,700 | 12,300 | 12,600 | — | 13,200 | — | 13,800 | — | 14,400 | — | 14,700 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Capi deposito | 11,400 (1) | 14,100 | 11,400 | 11,700 | 12,000 | — | 12,600 | — | 13,200 | — | 13,800 | — | 14,100 | — | — | — | — | — | — |
| 10<br>» | Macchinisti treni a vapore<br>Macchinisti treni elettrici | 9,900 (2) | 12,900 | 9,900 | 10,200 | 10,500 | 10,800 | — | 11,400 | — | 12,000 | — | 12,600 | — | 12,900 | — | | — | — | — |
| 11 | Macchinisti tradotte e manovre | 9,300 (3) | 11,400 | 9,300 | 9,600 | 9,900 | — | 10,200 | — | 10,500 | — | 10,800 | — | 11,100 | — | 11,400 | — | — | — | — |
| »<br>» | Fuochisti<br>Assistenti treni elettrici | 8,400 (4) | 10,500 | 8,400 | — | 8,700 | — | 9,000 | — | 9,300 | — | 9,600 | — | 9,900 | — | | 10,200 | — | — | 10,500 |
| 12<br>» | Capi squadra accenditori e manovali<br>Capi squadra accudienti e manovali | 7,800 (5) | 9,450 | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | 9,000 | — | 9,300 | 9,450 | — | — | — | — | — |
| 13<br>» | Accenditori<br>Accudienti | 6,900 (6) | 8,400 | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | — | 8,100 | — | — | 8,400 | | — | — | — |
| | *Personale di linea.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Sorveglianti della linea | 7,500 | 10,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | 9,300 | — | 9,600 | — | 9,900 | — | 10,200 | — | — | — | — |
| 12 | Capi squadra cantonieri | 6,900 | 8,700 | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | — | — | — |
| 13<br>» | Cantonieri di 1ª classe<br>Guardafreni | 6,600 | 8,100 | 6,600 | — | 6,900 | — | 7,200 | — | — | 7,500 | — | — | 7,800 | — | | 8,100 | — | — | — |
| 14<br>» | Guardiani<br>Cantonieri | 6,300 | 7,950 | 6,300 | 6,450 | 6,600 | — | 6,900 | — | — | 7,200 | — | — | 7,500 | — | — | 7,800 | — | 7,950 | — |
| » | Guardabarriere (donne) | 4 | 5 | paga giornaliera in relazione al posto | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

(1) Conglobato il premio di cointeressamento di cui all'art. 173 D. C. A. in L. 1200.
(2) Conglobata parte delle competenze accessorie di cui agli artic. 108, 114 ultimo comma e 115 D. C. A., ed il soprassoldo di cui al R. decreto 25 luglio 1920, n. 1052, in L. 2400.
(3) Id. id. in L. 1920.
(4) Id. id. in L. 1680.
(5) Conglobato il premio di cui all'art. 180 D. C. A. in L. 920.
(6) Id. id. in L. 320.

| N. del grado | Qualifiche | Stipendi minimo | Stipendi massimo | Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Personale degli approvvigionamenti.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Capi magazzino di 1ª cl | 11,400 (1) | 14,400 | 11,400 | 11,700 | 12,000 | 12,300 | 12,600 | — | 13,200 | — | 13,800 | — | 14,400 | — | — | — | — | — | — |
| 7<br>» | Capi magazzino . . . . .<br>Gerenti principali. . . | 10,500 (1) | 13,800 | 10,500 | 10,800 | 11,100 | 11,400 | 11,700 | 12,000 | 12,300 | 12,600 | — | 13,200 | — | — | 13,800 | — | — | — | — |
| 8<br>» | Segretari di 1ª dei magazzini<br>Gerenti di 1ª classe. . . | 9,300 (1) | 12,900 | 9,300 | 9,600 | 9,900 | 10 200 | 10,500 | 10,800 | 11,100 | 11,400 | 11,700 | 12,000 | 12,300 | — | 12,600 | — | 12,900 | — | — |
| 9<br>» | Segretari dei magazzini.<br>Gerenti. . . . . . . | 7,500 (1) | 11,100 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | 9,300 | 9,600 | 9,900 | — | 10,200 | — | 10,500 | | 10,800 | — | 11,100 |
| 10 | Commessi di 1ª classe dei magazzini | 7,500 | 10,500 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | — | 9,300 | — | 9,600 | — | 9,900 | — | 10,200 | — | 10,500 | — |
| 11 | Commessi dei magazzini. | 6,900 | 9,000 | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8 700 | — | 9,000 | — | — |
| 12 | Capi squadra dei magazzini | 6,600 | 8,400 | 6,600 | — | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | — | 8,100 | — | — | 8,400 | — | — |
| 14 | Manovali . . . . . . . . | 6,300 | 7,950 | 6,300 | — | 6,600 | — | 6,900 | — | — | 7,200 | — | — | 7,500 | — | — | 7,800 | — | — | 7,950 |
| | *Personale di custodia.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11<br>» | Custodi capi . . . . . .<br>Guardaportoni . . . . . | 7,500 (2) | 9,300 | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | 9,000 | — | 9,300 | — | — | — | — |
| 12 | Custodi. . . . . . . . . | 7,200 (3) | 8,400 | 7,200 | — | 7,500 | — | — | 7,800 | — | — | 8,100 | — | — | — | 8,400 | — | — | — | — |
| | *Personale di manovalanza* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Capi squadra manovali . | 6,900 | 8,700 | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8 400 | — | 8,700 | — | — | — | — |
| 14 | Manovali . . . . . . . . | 6,300 | 7,950 | 6,300 | — | 6,600 | — | 6,900 | — | — | 7,200 | — | — | 7,500 | — | — | 7,800 | — | — | 7,950 |
| | *Personale del Traghetto di Venezia* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11<br>» | Padroni . . . . . . . .<br>Capi fuochisti . . . . . | 7,200 | 9,000 | 7,200 | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | 9,000 | — | — | — | — | — |
| 12<br>» | Capi squadra . . . . . .<br>Fuochisti . . . . . . . | 6,600 | 8,400 | 6,600 | — | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | — | 8,100 | — | — | 8,400 | — | — |
| 14 | Marinai . . . . . . . . | 6,300 | 7,950 | 6,300 | — | 6,600 | — | 6,900 | — | — | 7,200 | — | — | 7,500 | — | — | 7,800 | — | — | 7 950 |

(1) Conglobato il premio di cointeressenza di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1023.
(2) Conglobato il premio di cui all'art. 204 D. C. A., ed all'art. 17-*bis* delle disposizioni supplementari in L. 400.
(3) Id. id. in L. 320.

| N. del grado | Qualifiche | Stipendi minimo | Stipendi massimo | Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Personale tecnico ed operaio* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Capi tecnici principali | 12,600 (1) | 15,300 | 12,600 | — | 13,200 | — | 13,800 | — | 14,400 | — | 15,000 | 15,300 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Capi tecnici di 1ª classe | 12,300 (1) | 14,700 | 12,300 | 12,600 | — | 13,200 | — | 13,800 | — | 14,400 | — | 14,700 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Capi tecnici | 11.400 (1) | 14,100 | 11 400 | 11,700 | 12,000 | — | 12,600 | — | 13,200 | — | 13,800 | — | 14,100 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Capi squadra: operai, verificatori | 9,600 (2) | 12,300 | 9,600 | 9,9 0 | 10,200 | 10,500 | 10,800 | 11,100 | 11,400 | — | 11,700 | — | 12,000 | — | 12,300 | — | — | — | — |
| 11 | Sotto capi squadra operai | 8,700 (3) | 11,400 | 8,700 | 9,000 | 9,3 0 | 9,600 | 9,900 | — | 10,200 | — | 10,500 | — | 10,800 | — | 11,100 | — | 11,400 | — | — |
| » | Verificatori (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Fuochisti conduttori di caldaie e motori | 7,800 (5) | 9,300 | 7,8 0 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | — | 9,000 | — | — | 9,300 | — | — | — | — |
| » | Operai di 1ª classe | 8,100 (6) | 11,100 | 8 100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | 9,300 | — | 9,600 | — | 9,900 | — | 10,200 | — | 10,500 | — | 10,800 | — | 11,100 |
| 13 | Operai | 7,650 (7) | 10,200 | 7 600 | 7,800 | 8,100 | — | 8,400 | — | 8,700 | — | 9,000 | — | 9,300 | — | 9,600 | — | 19,900 | — | 10,200 |
| | *Personale ausiliario degli Uffici* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Archivisti capi - Aiutanti capi | 10,500 (8) | 13,20 | 10 500 | 10,800 | 11,100 | 11,400 | 11,700 | 12,000 | 12,300 | — | 12,600 | — | 12,900 | — | 13,200 | — | — | — | — |
| 8 | Archivisti - Aiutanti principali | 9,300 (8) | 12,60 | 9,3 | 9,600 | 9,900 | 10,200 | 10,500 | 10,800 | 11,100 | 11,400 | — | 11,700 | — | 12,000 | — | 12,300 | — | 12,600 | — |
| 9 | Aiutanti di 1ª classe | 8,100 (8) | 1 ,0 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | — | 9,300 | — | 9,600 | — | 9,000 | — | 10,200 | — | 10,500 | — | 10,800 | — |
| 10 | Aiutanti di 2ª classe | 7,500 (8) | 10,20 | 7,5 0 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | — | 9,300 | — | 9,600 | — | — | 9,900 | — | — | 10.200 | — |
| | *Personale di verifica veicoli* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Untori | 6,3 | 8.10 | 6,3 0 | — | 6,6 0 | — | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | — | 7,800 | — | — | 8,10 | — | — |
| | *Personale degli scambi e manovre delle Officine e dei Depositi.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Manovratori | 6,600 | 8,40 | 6,60 | — | 6,9 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,800 | — | 8,100 | — | 8,400 | — | — | — | — |
| 13 | Deviatori | 6,60 | 8,10 | 6 600 | — | 6,900 | — | 7,200 | — | 7,500 | — | 7,8 0 | — | 8,100 | — | — | 8,400 | — | — | — |
| 14 | Manovali donne | 4,20 | 5,70 | 4,00 | — | 4,500 | — | — | 4,800 | — | — | 5,100 | — | — | 5,400 | — | — | — | 5,700 | — |

(1) Conglobato parte del premio di cointeressamento di cui all'art. 189 D. C. A. o del compenso fisso mensile di cui all'art. 37 D. C. A. in L. 1200 nel minimo e L. 2000 nel massimo, e proporzionalmente per gli stipendi intermedi.

(2) Id. id. L. 1200 e L. 1800.

(3) Id. Id. L. 1200 e L. 1600.

(4) Conglobato il premio di cointeressamento di cui all'art. 189 D. C. A. in L. 1400 nel minimo e L. 1800 nel massimo.

(5) Conglobato il premio di cui all'art. 21 delle disposizioni supplementari in L. 720.

(6) Conglobata parte del cottimo o del compenso di maggiore produzione (art. 194 D. C. A.) o del premio di cointeressamento (art. 189 D. C. A.) o del compenso fisso mensile di cui all'art. 37 D. C. A. in L. 1600 nel minimo e L. 2100 nel massimo o proporzionalmente per gli stipendi intermedi.

(7) Id. id. in L. 1000 e L. 1700.

(8) Conglobato il premio di cointeressamento di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1023.

ANNOTAZIONI

—

1. All'atto dell'applicazione dei quadri di classificazione compresi nella tabella *A* sarà concesso agli agenti stabili, che abbiano un'anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni un acceleramento negli stessi quadri in ragione di 3 anni per una anzianità di 5 anni; di 5 anni per un'anzianità di 25 o più anni; e un acceleramento proporzionale per le anzianità intermedie, trascurando nel computo dell'anzianità le frazioni inferiori a un anno.

2. All'atto dell'applicazione dei quadri di classificazione compresi nella tabella *B* ciascun agente stabile che abbia un'anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni godrà dell'acceleramento di un anno per ogni quinquennio di anzianità e proporzionalmente per le frazioni di quinquennio, escluse quelle inferiori ad un anno, con un massimo di 5 anni di acceleramento.

3. — Gli acceleramenti di cui alle precedenti annotazioni (1) e (2) saranno calcolati in base a tante quote (o frazioni) dell'aumento medio annuo virtuale risultante dai quadri stessi per la rispettiva qualifica quanti sono gli anni (o frazioni di anno) di acceleramento concessi.

Nel calcolare l'anzianità di servizio agli effetti dell'inquadramento non si tiene conto del servizio prestato in qualità di avventizio e di straordinario nè delle interruzioni di servizio. Però se la durata del servizio prestato dall'agente in qualità di avventizio o di straordinario è superiore a 5 anni si computa nell'anzianità il servizio prestato oltre tale periodo.

Sarà invece computato il servizio prestato presso le altre Amministrazione dello Stato, nonchè il servizio militare prestato per gli agenti provenienti dai sottufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza, ed in genere dei corpi organizzati militarmente in servizio dello Stato e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti.

4. Gli attuali agenti con qualifiche di disegnatori capi di 1ª classe, disegnatori capi di 2ª classe, disegnatori principali, disegnatori di 1ª classe e disegnatori di 2ª classe conserveranno *ad personam* le proprie qualifiche restando rispettivamente nei gradi 6, 7, 8, 9 e 10 sino ad eventuale promozione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro del tesoro*
BONOMI.
*Il ministro dei lavori pubblici*
PEANO.

---

**Legge 7 aprile 1921, n. 369,** ***contenente disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato.***

## VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli agenti inscritti al fondo pensioni e sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato che abbiano cessato dal servizio a partire dal 1° marzo 1920, la pensione annua è uguale a tanti quarantesimi dell'ammontare complessivo della somma percepita a titolo di stipendio o paga negli ultimi dodici mesi di servizio e dei relativi assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta, per quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime 8000 lire di detto ammontare, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanenza.

La pensione non può in nessun caso superare lire 12,000, nè i nove decimi della complessiva somma di cui al precedente comma e non può essere inferiore a L. 1800.

Per gli agenti predetti il sussidio per una sola volta di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, è uguale, a tanti dodicesimi dell'ammontare complessivo dell'ultimo stipendio o paga ragguagliata ad anno e degli assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime 8000 lire, oltre a tanti quindicesimi sulla rimanente somma

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue lire 1200 e quella alla vedova oppure ai soli orfani non può essere inferiore a L. 800.

Le precedenti disposizioni si applicano agli effetti finanziari dal 1° dicembre 1920.

Art. 2.

Nei riguardi degli agenti di cui all'articolo precedente ed agli effetti della liquidazione della pensione le competenze accessorie sottoposte alla ritenuta di cui al n. 3 dell'articolo 1 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373, quando non siano state corrisposte per la intera durata del servizio utile, saranno computate per la pensione, anche agli effetti degli articoli 5 e 6 del decreto suddetto, nella misura indicata al detto n. 3, in base all'ammontare di quelle degli ultimi dodici mesi nei quali furono effettivamente percepite, limitatamente però ad una quota proporzionale alla durata del servizio in cui furono corrisposte o rispetto agli anni di servizio di cui al penultimo comma dell'articolo 3 del suddetto Regio decreto se il servizio utile risulti superiore.

Art. 3.

Qualora, in dipendenza di modificazioni alle tabelle organiche annesse al regolamento del personale ferroviario, approvato con decreto Luogotenziale 13 agosto 1917, n. 1393, negli stipendi o paghe fosse effettuata la compenetrazione di competenze accessorie sottoposte a ritenuta per la pensione a norma dell'art. 1, lettera *a*) numeri 3 e 4, del Regio decreto legge 27 novembre 1919, n. 2373 le modificazioni da introdursi nello stesso articolo in dipendenza di detta compenetrazione saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Per gli agenti in servizio all'1 marzo 1920, il riconoscimento, agli effetti della pensione, di anni di servizio straordinario o di avventizio e di anni di studi superiori di cui agli art. 10 e 11 del Regio decreto legge 27 novembre 1919, n. 2373, può essere chiesto entro sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

Gli agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato in servizio al giorno della pubblicazione della presente legge, i quali hanno conservato il diritto di liquidare la pensione in base alle disposizioni del testo unico di legge per le pensioni civili e militari, hanno facoltà di optare, con le norme dell'art. 294 aggiunto al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato con il decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206, per il trattamento previsto dalle disposizioni per le pensioni del personale di dette ferrovie, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dal giorno suddetto.

Art. 6.

Rimangono ferme nei riguardi del trattamento di pensione, tutte le altre disposizioni del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, in quanto non siano modificate dalle disposizioni dei precedenti articoli della presente legge.

Art. 7.

Le disposizioni dei precedenti articoli della presente legge saranno contemplate nella formazione del testo unico preveduto dall'art. 25 della legge 23 luglio 1914, n. 742.

Art. 8.

Per un periodo transitorio di tre anni dal giorno della pubblicazione della presente legge, sarà concesso agli agenti con almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, subordinatamente però al consenso dell'Amministrazione, la facoltà di chiedere il collocamento a riposo con diritto alla liquidazione della pensione e con una buonuscita di un anno di stipendio o paga ragguagliata ad anno.

Art. 9.

Il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, è convertito in legge, con le seguenti aggiunte e modificazioni:

Art. 1. — È soppresso il n. 5.

Art. 3. — Al comma 2 sono sostituiti i seguenti due comma:

« Quando le competenze accessorie sottoposte alla ritenuta di cui all'art. 1, lettera *a*), non siano state corrisposte per la intera durata del servizio utile, esse saranno computate per la pensione, anche agli effetti degli articoli 5 e 6, in base alla media dell'ultimo triennio del periodo di servizio nel quale furono corrisposte, limitatamente però ad una quota proporzionale al periodo stesso rispetto alla durata dell'intero servizio utile per la pensione o rispetto agli anni di servizio di cui al penultimo comma del presente articolo se il servizio utile risulti superiore.

« Per gli agenti in servizio al 1° luglio 1919 sarà computato con le stesse norme, agli effetti della pensione, l'ammontare del compenso mensile per alloggio loro corrisposto prima della data suddetta in base alle disposizioni regolamentari; non si fa però luogo al detto computo quando l'agente per almeno tre anni, e posteriormente al 1° giugno 1917, abbia rivestita una delle qualifiche indicate nella tabella annessa all'art. 80 del regolamento del personale, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393 ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Per l'applicazione della disposizione del precedente comma nel caso in cui l'agente sia stato addetto a due o più servizi diversi, il limite di servizio sarà determinato con le stesse norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 2 ».

Art. 4. — All'ultimo comma è sostituito il seguente:

« Al personale destinato stabilmente in Tripolitania ed in Cirenaica è estesa la disposizione dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565 ».

Art. 5. — Al terzo comma è sostituito il seguente:

« Quando si tratti di infermità o lesioni che abbiano cagionato cecità o perdita assoluta dell'uso di due arti, la pensione non sarà inferiore ai nove decimi della media degli stipendi e competenze accessorie degli ultimi dodici mesi di servizio ».

Art. 6. — È aggiunto il seguente comma:

« Nel computo della pensione le frazioni di lira si trascurano ».

Art. 8. — Al punto 4° del primo comma è sostituito il seguente:

4° « vedova con o senza figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente e con figli di precedente matrimonio dell'agente: 50 per cento alla vedova e figli propri e 25 per cento ai figli di precedente matrimonio qualunque sia il loro numero ».

Al primo comma dopo le parole: « a norma dell'art. 15 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229 », aggiungere le parole: « modificato con l'art. 3 della legge 23 luglio 1914, n. 742 ».

Art. 10. — All'ultimo comma è sostituito il seguente:

« Le disposizioni dei precedenti comma sono estese al servizio in qualità di impiegato di ruolo presso altre Amministrazioni dello Stato; però dalle somme dovute per il riconoscimento ai sensi del presente articolo sarà dedotto l'ammontare delle ritenute versate al tesoro, in base all'art. 3 della legge 7 luglio 1876, num. 3212 (serie II) ».

Art. 11. — Ai comma 1° e 4° sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« Gli agenti forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo di studio sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, potranno domandare, entro il termine di cui al 1° comma dell'articolo precedente, che siano loro riconosciuti utili, agli effetti della liquidazione dell'assegno, tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei rispettivi corsi superiori. Potranno parimenti chiedere il riconoscimento, agli effetti della pensione, con un massimo di due anni, del periodo di esercizio professionale che fosse richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo.

« La presente disposizione si applica nei riguardi degli agenti i quali durante il servizio di ruolo o durante il servizio di cui alla prima parte dell'art. 10 abbiano fatto passaggio ad una categoria per la quale era richiesto il detto titolo di studio, sempre quando abbiano conseguito il titolo medesimo prima del servizio di ruolo o di quello previsto e riscattato a norma del detto art. 10. In questo caso il termine di un anno per la presentazione della relativa domanda da parte degli agenti assunti in servizio, a partire dal 1° luglio 1919, decorre dalla data di nomina nella categoria superiore ».

Art. 14. — Al terzo comma è sostituito il seguente:

« È ammesso però il cumulo integrale delle due pensioni fino all'importo di lire 5000 ».

Art. 16. — All'ultimo comma è sostituito il seguente:

« Agli agenti delle ferrovie dello Stato, esonerati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° luglio 1919 in base all'articolo 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429 ed all'art. 292 aggiunto al regolamento del personale col decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206, la pensione può liquidarsi su domanda degli interessati, con le norme vigenti secondo le rispettive provenienze alla data del collocamento a riposo giusta il successivo articolo 60 della legge stessa ».

Sono aggiunti i seguenti articoli:

Art 26. — A coloro che liquideranno la pensione in base alla presente legge, non è dovuto l'assegno mensile stabilito col Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304. Nel caso che la maggior pensione percepita rispetto a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore risultasse inferiore al detto assegno, verrà corrisposta soltanto la differenza.

Per le pensioni che saranno liquidate in applicazione della presente legge con decorrenza anteriore al giorno della sua pubblicazione, qualora il relativo ammontare risulti inferiore a quello della pensione che sarebbe spettata in applicazione delle cessate disposizioni, verrà corrisposta anche la differenza fra le due pensioni.

Art. 27. — È lasciata facoltà agli agenti che antecedentemente al 1° giugno 1917 rivestivano la qualifica di capo deposito di chiedere che per il periodo in cui furono sottoposti alla ritenuta stabilita dall'articolo 5, lettera *c*) del testo unico 22 aprile 1909, numero 229, la ritenuta per quanto riguarda le competenze accessorie, sia invece effettuata nella misura di cui alla lettera *b*) di detto articolo per gli appartenenti al ruolo del personale dei treni, versando al fondo pensioni la differenza di ritenuta con gl'interessi composti allo stesso saggio stabilito per la determinazione delle tabelle previste all'art. 7.

Art. 28. — Gli agenti delle ferrovie Roma Ronciglione-Viterbo, Roma-Albano-Nettuno e Varese-Porto Ceresio, passati allo Stato in base all'art. 8 della convenzione 1° settembre 1917 con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo approvata col decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1917, n. 1580, i quali al 1° gennaio 1918, data del passaggio, non avevano superata l'età di 35 anni, hanno facoltà di optare, entro il termine di 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la inscrizione al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Per coloro che abbiano come sopra optato, il periodo dalla data del passaggio alle ferrovie dello Stato alla data della domanda di opzione sarà, qualora ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riconosciuto utile per la pensione con le norme dell'art. 10. In questo caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni, sarà ridotto della quota dell'assegno che verrà liquidato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali alla quale erano inscritti durante il suddetto periodo, corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria, da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti.

Gli agenti che siansi valsi della facoltà di opzione, possono riscattare a termini dell'art. 37 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 21 della presente legge, il tempo passato presso l'Amministrazione da cui provengono.

Art. 29. — Gli agenti delle ferrovie Sarde, passati allo Stato in base all'art. 5 del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2550, i quali al 1° gennaio 1920, data del passaggio, non avevano superata l'età di 35 anni, hanno facoltà di optare entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge per la iscrizione, a decorrere dalla data stessa, al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Nel caso di opzione le somme che per il periodo successivo al 31 dicembre 1919, furono versate a titolo di ritenute e di contributi alla Cassa mutua di previdenza fra gli impiegati a stipendio ed alla Cassa di mutuo soccorso fra gli impiegati a paga giornaliera, già esistenti presso la Compagnia, saranno dalle Casse medesime restituite rispettivamente all'agente ed all'Amministrazione delle ferrovie stesse.

Per coloro che abbiano come sopra optato, è ammessa la facoltà di riscattare, a termini dell'art. 37 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 21 della presente legge, il tempo passato al servizio della Compagnia.

In questo caso la Cassa mutua di previdenza e la Cassa di mutuo soccorso suddette verseranno al fondo pensioni per conto degli agenti ed agli effetti degli articoli predetti, la somma costituente l'importo dei conti speciale e generale o del sussidio finale liquidati al 31 dicembre 1919.

Art. 30. — Gli agenti della Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie addetti alle linee Udine-Portogruaro e per San Giorgio di Nogaro e San Giorgio di Nogaro-ex-confine italo-austriaco passati allo Stato il 1° gennaio 1920 in base all'art. 2 del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2608, i quali alla data del passaggio non avevano superata l'età di anni 35, hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la inscrizione, a decorrere dalla data stessa, al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Per coloro di detti agenti, inscritti o assicurati alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali i quali abbiano come sopra optato, il periodo dalla data del passaggio alle ferrovie dello Stato a quella della domanda di opzione, sarà, qualora ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riconosciuto utile per la pensione con le norme dell'art. 10. In tal caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni sarà ridotto della quota dell'assegno che verrà liquidato dalla suddetta Cassa nazionale corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti durante il suddetto periodo.

Per coloro invece di detti agenti compartecipanti alla Cassa sociale di previdenza che pure abbiano come sopra optato, le somme che per il periodo successivo al passaggio alle ferrovie dello Stato furono versate, a titolo di ritenute e di contributi alla Cassa medesima, saranno da questa restituite rispettivamente agli agenti ed all'Amministrazione di dette ferrovie.

Gli agenti che siansi valsi della facoltà di opzione possono riscattare, a termini dell'art. 37 del testo unico 22 aprile 1909, numero 229, modificato dall'art. 21 della presente legge, il tempo passato al servizio della Società.

Art. 31. — Gli agenti delle ferrovie secondarie della Sicilia, inscritti, in forza dell'art. 1 del decreto legge Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2064, nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato, i quali alla data dell'assunzione in servizio presso le ferrovie secondarie non avevano superato il 35° anno di età, hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la inscrizione al fondo pensioni per il detto personale.

Per coloro di detti agenti che prima dell'assunzione in servizio presso le ferrovie secondarie della Sicilia, appartenevano al personale delle ferrovie dello Stato, con inscrizione al fondo pensioni per il personale stesso, la facoltà di opzione è ammessa anche se alla data della detta assunzione avevano compiuto il 35° anno di età. Qualora siansi valsi di tale facoltà il precedente periodo di inscrizione, come sopra, al fondo pensioni, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Agli agenti i quali siansi valsi della facoltà di opzione sono applicabili le disposizioni dell'art. 10 per il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio prestato antecedentemente alla data della domanda di opzione, purchè ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In questo caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni sarà ridotto della quota dell'assegno che verrà liquidato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti durante il periodo nel quale furono ad essa inscritti.

Art. 32. — Gli agenti stabili od in prova già addetti all'esercizio dei tronchi ferroviari Lucca-Bagni di Lucca, Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone passati alle ferrovie dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 29 giugno 1913, n. 864, i quali superarono il 35° anno di età nel periodo dall'11 luglio 1913 al 1° maggio 1915, hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la inscrizione al fondo pensioni per il personale di dette ferrovie, purchè effettuino il riscatto con le norme in vigore alla data del passaggio, del periodo di servizio dalla data del compimento del 35° anno di età al 30 aprile 1915.

Per gli agenti che abbiano come sopra optato, il periodo dal 1° maggio 1915 alla data della domanda di opzione, sarà qualora ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riconosciuto utile per la pensione con le norme dell'art. 10. In questo caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni sarà ridotto della quota dell'assegno che verrà liquidato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali alla quale erano inscritti nel suddetto periodo, corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti.

Art. 33. — La disposizione di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1904, n. 742, è estesa, con effetto dal 1° luglio 1918, anche nei riguardi delle vedove e dei figli degli agenti morti in attività di servizio nel periodo 1° gennaio 1909-30 giugno 1918 e dei pensionati che siano stati esonerati dal servizio con decorrenza compresa nel periodo stesso.

**Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**

**Data a Roma, addì 7 aprile 1921.**

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

**Legge 7 aprile 1921, n. 370,** *che modifica quella 19 giugno 1913, n. 641, sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I seguenti articoli della legge 19 giugno 1913, n. 641, modificata dal decreto-legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1197, sono modificati come segue con effetto dal 1° marzo 1920, in riguardo degli agenti inscritti all'Opera di previdenza che abbiano cessato dal servizio a partire dal giorno stesso:

Art. 1. — *Omissis.*

3° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio

*a)* alla madre ed al padre che abbia compiuto il 60° anno di età, o, in caso diverso, che sia inabile al lavoro di agente morto in attività di servizio o in quiescenza dopo aver appartenuto al personale di ruolo almeno per dieci anni, purchè risulti provato che erano a carico dell'agente o del pensionato;

*b)* ai figli inabili al lavoro ed alle figlie inabili al lavoro rimasti orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, quando abbiano compiuto il 18° anno di età siano stati provvisti di sussidio a carico dell'Opera e non siano provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni. Nel caso siano provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni ed il relativo importo sia inferiore all'assegno alimentare vitalizio, sarà corrisposta, a partire dal compimento del 18° anno di età, la differenza a carico dell'Opera.

Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio ai figli ed alle figlie nelle condizioni suddette, occorre la presentazione, per le figlie, del certificato di stato libero, e tanto per i figli quanto per le figlie, del certificato di moralità e buona condotta;

*c)* ai fratelli e sorelle nubili o vedove che siano inabili al lavoro, di agente morto in attività di servizio od in quiescenza, quando sussistano le due condizioni di anzianità di servizio e di a carico dell'agente previste alla lettera *a)*;

4° al pagamento, a carico della disponibilità, di un numero limitato di assegni alimentari vitalizio temporanei, alle persone di famiglia indicate al numero precedente, che non si trovino nelle condizioni ivi previste o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente.

Le disposizioni di cui al numero 3°), lettera *b)* sono applicabili pure ai figli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati dell'agente, ma non ai figli adottivi. Questi ultimi, tuttavia, in quanto siano bisognosi e vivevano a carico dell'agente, si intendono compresi tra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni, di cui al numero 4°.

Non hanno diritto all'indennità di buonuscita nè ad alcuno degli assegni alimentari sopraindicati, le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.

Neppure hanno diritto ad alcuno degli assegni alimentari sopra indicati le persone di famiglia degli agenti dimissionari, destituiti o revocati.

L'inabilità al lavoro, richiesta come condizione per la concessione dell'assegno nei casi suindicati, è insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 2. — L'indennità di buonuscita sarà di L. 500, più l'importo risultante dal prodotto del numero dei mesi di servizio utile per un centesimo e mezzo dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese. Nel caso non raggiunga le L. 1200, sarà ulteriormente aumentata di L. 100, senza però superare la suindicata somma di L. 1200.

È servizio utile agli effetti dell'indennità di buonuscita quello prestato in qualità di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio di avventizio o di straordinario e le interruzioni di servizio. Per gli agenti passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della presente legge, i quali abbiano prestato per più di cinque anni di servizio continuativo in qualità di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale provengono, tale servizio sarà considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 o i 25 anni a seconda che l'agente è addetto al servizio sedentario o al servizio attivo, ma non potrà cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.

L'indennità di buonuscita non può eccedere le L. 7500.

*Omissis.*

I sussidi agli orfani saranno di:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L. 600 | oppure di L. | 480 | all'anno per | 1 orfano |
| » 804 | » | » 624 | » | 2 orfani |
| » 936 | » | » 720 | » | 3 » |
| » 1056 | » | » 816 | » | 4 » |
| » 1176 | » | » 912 | » | 5 » |
| » 1308 | » | » 1008 | » | 6 » |
| » 1428 | » | » 1104 | » | 7 o più orfani |

a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi e se gli orfani sono provvisti di assegno sul fondo pensioni.

Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di L. 120 o di L. 96 per gli orfani non provvisti di assegno sul fondo pensioni.

*Omissis.*

Gli assegni alimentari per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai punti 3° e 4° del precedente articolo, saranno di:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| L. 720 | oppure di L. | 600 | all'anno per | 1 persona |
| » 936 | » | » 780 | » | 2 persone |
| » 1060 | » | » 960 | » | 3 » |
| » 1224 | » | » 1020 | » | 4 o più persone |

a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi.

Art. 5. — All'Opera sono devolute le seguenti entrate:

*a)* contributo dell'Amministrazione in ragione del nove per mille degli stipendi e paghe del personale. Il contributo medesimo non potrà in ogni caso essere inferiore al sei per mille dei prodotti lordi del traffico;

*b)* contributo del personale in ragione del nove per mille sullo stipendio o paga.

*Omissis.*

Art. 2.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno coordinate in testo unico con le disposizioni legislative precedentemente emanate riguardanti l'Opera di previdenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

**Legge 24 marzo 1921, n. 298, *che converte in legge il decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari.***

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

**Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;**
**Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:**

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari, colle modificazioni ed aggiunte seguenti:

Art. 1.

Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali istituiti per procedere agli atti loro demandati o consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, quando tali atti siano richiesti dalle parti interessate od ordinati dall'autorità giudiziaria.

Sono retribuiti:

1° mediante proventi sugli atti da essi eseguiti con diritti che sono autorizzati ad esigere secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie;

2° con l'assegno annuo fisso a carico dello Stato, dal 1° maggio 1919, nella misura uniforme per tutti di lire 2000, da pagarsi a rate mensili, con mandato rilasciato rispettivamente dal pretore o dal presidente del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario trovasi addetto e sulle dette rate verrà prelevato il contributo personale dovuto da ciascuno alla Cassa di previdenza e ritenute le rate dei tributi, verso lo Stato, le Provincie e i Comuni eventualmente non soddisfatte dagli ufficiali giudiziari;

3° con una percentuale del 10 per cento sui crediti ricuperati dall'Erario dello Stato, sui campioni civili, penali ed amministrativi.

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi di cui al n. 1 del presente articolo, escluse le trasferte, non vengano a conseguire annualmente quelli delle Preture lire 3500, quelli dei Tribunali lire 4000, quelli delle Corti di appello lire 4500 e quelli delle Corti di cassazione lire 5000, sarà corrisposto dall'Erario dello Stato, a datare dal 1° luglio 1920, una indennità a titolo di supplemento fino a raggiungere tali minimi, aumentati di lire 500 per ogni quadriennio sino al ventesimo anno di servizio, tenendosi conto pei relativi aumenti anche del servizio prestato da ciascuno ufficiale giudiziario, prima dell'attuazione della presente legge.

La indennità stessa sarà pagata agli aventi diritto nei primi cinque giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce, con mandato rilasciato rispettivamente dal pretore o dal presidente del tribunale o delle Corti, e nel fissare la quota mensile dovuta, sarà tenuto a calcolo la eccedenza dei proventi del mese o dei mesi precedenti. Quando sia conceduta, deve essere ricuperata sulle eventuali eccedenze dei proventi dei mesi successivi, in guisa che tale indennità sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno civile l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto il minimo di proventi garentito dalla presente legge, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso di eccedenza del pagamento della indennità, potrà ritenersi la somma data in eccedenza, anche nel successivo anno civile.

Art. 2.

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati dello Stato per gli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, le riduzioni sui viaggi in ferrovia, piroscafi e tramvie, la insequestrabilità dei proventi e degli assegni, le indennità di tramutamento ed i congedi, e l'Opera nazionale di previdenza.

L'assegno di cui al n. 2 dell'articolo 1 è cedibile secondo le norme della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Gli ufficiali giudiziari in aspettativa per infermità hanno diritto ad un assegno nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

Negli uffici ai quali è addetto un solo ufficiale giudiziario tale assegno è a carico dello Stato.

Negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari cotale assegno sarà corrisposto proporzionalmente su tutte le spettanze dovute a norma dell'articolo 1.

Art. 3.

Il numero degli ufficiali giudiziari non potrà superare i 2000.

Alla loro ripartizione tra gli uffici giudiziari del Regno sarà provveduto col regolamento.

Le tabelle organiche saranno rivedute e, ove occorra, modificate con decreto Reale ogni quinquennio.

Per effetto della riduzione delle tabelle saranno ritenuti in soprannumero gli ultimi classificati nella graduatoria di ciascun grado.

Art. 4.

Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario:

1° aver compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di 30;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° avere conseguita in un Istituto Regio o pareggiato la licenza ginnasiale od il passaggio dal secondo al terzo corso di un Istituto tecnico o di scuola commerciale;

5° aver fatto un tirocinio di almeno un anno presso un ufficiale giudiziario in qualità di commesso;

6° aver superato un esame di concorso sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di riordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro e regolamenti relativi nella parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari;

7° non trovarsi in alcuno dei casi in cui si è esclusi o non si può essere assunti all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5, 6 e 8, nn. 2 e 3 della legge 8 giugno 1874, serie 3ª, modificata con R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

L'ufficiale giudiziario prima di assumere le sue funzioni deve prestare giuramento e dare cauzione per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento.

Art. 5.

Il concorso sarà bandito dal primo presidente della Corte di appello pel numero dei posti fissati dal Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, ed avrà luogo nella sede della Corte di appello.

L'esame di concorso consta di una prova scritta sopra un quesito elementare di procedura civile e di procedura penale e di una prova orale sulle materie indicate al numero 6 dell'articolo precedente.

La Commissione esaminatrice è composta da un consigliere della Corte di appello, che la presiede, nominato dal primo presidente, da un funzionario del pubblico ministero, delegato dal procuratore generale, dal presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori, o da un membro da lui designato, dal cancelliere della Corte d'appello o da un ufficiale giudiziario designato dal procuratore generale, tra quelli che sono addetti alle diverse autorità giudiziarie, che hanno la loro sede nel territorio del distretto.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di cancelleria, designato dal primo presidente della Corte d'appello.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali giudiziari con decreto del Ministero della giustizia a misura che si renderanno vacanti i posti e saranno destinati alle preture del distretto cui appartengono con decreto del primo presidente della Corte d'appello.

Ai posti che si renderanno vacanti presso i tribunali di ciascun distretto saranno promossi gli ufficiali giudiziari delle preture dello stesso distretto ed ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti d'appello saranno promossi quelli presso i tribunali dello stesso distretto.

Gli ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione saranno nominati tra quelli delle Corti di appello, con decreto del primo presidente della Cassazione ove il posto si è reso vacante, sentito il procuratore generale.

Art. 7.

La promozione ha luogo sopra istanza degli interessati, seguendo l'ordine di classificazione in graduatoria, eccetto che si fosse perduto il diritto a tale preferenza per gravi mancanze o addebiti posteriori alla formazione della graduatoria.

Nello stesso modo avranno luogo i tramutamenti da uno ad altro ufficio di pari grado dello stesso distretto.

Potrà peraltro disporsi di ufficio il tramutamento per motivi disciplinari, o per ragioni di servizio, o anche per incompatibilità morali, per le quali la presenza dell'ufficiale giudiziario, nella sede ove trovasi, siasi resa contraria al pubblico interesse o al decoro dell'ufficiale giudiziario medesimo.

Nessun tramutamento, per motivi disciplinari o per incompatibilità morale potrà essere disposto senza che l'ufficiale giudiziario sia stato invitato, per essere sentito.

Nei tramutamenti a propria istanza, o per motivi disciplinari, od incompatibilità morali gli ufficiali giudiziari non avranno diritto alle relative indennità.

Art. 8.

Le vacanze saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e gli ufficiali giudiziari avranno il termine di giorni quindici dalla pubblicazione per presentare le loro domande di promozione o di tramutamento. Le domande presentate prima o dopo detto termine sono inefficaci.

I primi presidenti delle Corti di appello o di cassazione provvedono rispettivamente sulle domande, con le norme dell'art. 8 del l'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2859.

I decreti relativi saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Contro i decreti del primo presidente è ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni 20 dalla data della pubblicazione.

Il ricorso avrà effetto sospensivo, tranne che si tratti di tramutamento disposto per motivi disciplinari, o per incompatibilità morali o ragioni di servizio.

Però salvo il disposto del precedente ultimo capoverso, la presa di possesso del novello ufficio, può avere luogo solo dopo la scadenza del termine utile pel ricorso, e nel caso di ricorso, dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di giustizia, del provvedimento emesso dal Ministero sul ricorso.

Art. 9.

Sull'istanza dell'interessato è ammesso il tramutamento fuori del proprio distretto nei seguenti casi:

1° quando al posto resosi vacante non concorrano ufficiali giudiziari del distretto, di pari grado, ovvero il concorrente estraneo al distretto, superi i concorrenti di pari grado del distretto, di almeno nove punti;

2° quando si chiede il cambio reciproco di sede ed i due richiedenti abbiano lo stesso grado e nella loro iscrizione in graduatoria non vi sia una disparità superiore a tre punti.

Il tramutamento è disposto con decreto Ministeriale, previe informazioni fornite dai procuratori generali dei distretti dello sedi cui appartengono e cui aspirano i richiedenti.

Art. 10

Ogni quinquennio, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, saranno rivedute le graduatorie distrettuali, in base al doppio criterio del merito e dell'anzianità.

Delle singole Commissioni distrettuali fa parte come membro un ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'appello o a un tribunale del distretto, nominato dal procuratore generale.

Tutte le deliberazioni in materia di graduatoria debbono essere motivate. Gli ufficiali giudiziari avranno notizia del risultato della graduatoria mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di giustizia e avranno diritto nel termine di giorni venti da tale pubblicazione, di domandare al Ministero la revisione del giudizio.

I criteri per la valutazione del merito saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 11.

All'ufficio al quale la tabella assegni un solo posto di ufficiale giudiziario, può essere in caso di vacanza applicato un ufficiale giudiziario di altro ufficio viciniore.

L'applicazione è disposta con decreto del primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, salvo quella presso la Cassazione, che è disposta dal primo presidente di questa, sentito il procuratore generale.

Nei casi di impedimento temporaneo degli ufficiali giudiziari presso le Corti, i tribunali e le preture, possono i presidenti ed i pretori avvalersi dell'opera degli ufficiali giudiziari addetti ad altri uffici della medesima sede. Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di avere un ufficiale giudiziario, possono valersi dell'opera di un commesso in servizio degli ufficiali giudiziari della medesima sede ed, in mancanza, dell'usciere del conciliatore. In materia penale l'autorità giudiziaria può, nei casi sopra detti, valersi anche degli agenti di polizia giudiziaria.

È vietata qualsiasi altra applicazione degli ufficiali giudiziari da uno ad altro ufficio.

Art. 12.

Le proroghe per la presa di possesso, in caso di nomina, trasferimento o promozione, sono concesse per tutti gli ufficiali giudiziari del distretto dal primo presidente della Corte d'appello, udito il procuratore generale, mentre per quelli della Cassazione, provvede il primo presidente di questa, udito il procuratore generale.

I primi presidenti di appello e di cassazione, con le norme di cui nel primo capoverso dell'art. 8 di questa legge, provvedono sulle domande di aspettativa. Ai relativi decreti sono applicabili i capoversi secondo e terzo dell'articolo istesso.

Gli ufficiali giudiziari resisi inabili al servizio per condizioni di salute od incapacità e simili, sono dispensati dal servizio, con decreto Ministeriale, previo avviso manifestato dalla Commissione di cui all'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2859.

Il collocamento a riposo è disposto, con decreto Ministeriale.

Ugualmente si provvede in caso di destituzione.

Art. 13.

Gli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto i 70 anni di età sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità a termini di legge.

La detta disposizione non si applica agli ufficiali giudiziari in servizio al momento dell'attuazione della legge 19 marzo 1911, numero 201.

Gli ufficiali giudiziari quando siano collocati a riposo potranno ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preture da esercitarsi soltanto nei mandamenti che non sono sede di tribunale, a norma dell'art. 6, lettera *b*), e dell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, numero 283.

All'ufficiale giudiziario collocato a riposo può essere attribuito il titolo onorifico del grado superiore.

Art. 14.

Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto eseguito, nonchè l'ammontare dei diritti, e riprodurre contemporaneamente sopra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

La prima infrazione relativa agli atti retribuiti sarà punita con pena pecuniaria di lire cinque e le successive con la stessa pena estensibile a lire cinquanta, salvo le pene disciplinari.

L'applicazione della pena pecuniaria sarà fatta con ordinanza motivata dal pretore o dal capo del collegio, sentiti gli interessati verbalmente o per iscritto.

Contro l'ordinanza del pretore è ammesso il reclamo al presidente del tribunale, contro quella dei capi dei collegi giudiziari è ammesso il reclamo al collegio.

In ogni caso il termine per reclamare è di giorni quindici dalla avvenuta comunicazione.

Sui reclami si provvede dai collegi giudiziari, in Camera di consiglio, dalla sezione civile, sentiti il pubblico ministero e l'incolpato

Art. 15.

L'ufficiale giudiziario che sottragga ai colleghi in tutto o in parte i diritti che per legge ha l'obbligo di mettere in comunione o con riduzione degli emolumenti faccia loro illecita concorrenza, è punito in via disciplinare, con la sospensione, salvo le sanzioni penali.

Art. 16.

Nelle città sedi di più preture, agli effetti della comunione dei proventi, potrà stabilirsi una Cassa unica, ove gli ufficiali giudiziari di tali preture lo deliberino a maggioranza di due terzi.

Nelle suddette città e negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari i proventi di tutti gli atti, prelevato un terzo per l'ufficiale giudiziario che li ha compiuti, devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra gli ufficiali giudiziari stessi.

Tra i proventi non sono comprese, se non limitatamente a due punti, le indennità di trasferta, le quali rimangono, per gli altri tre quinti, a favore dell'ufficiale giudiziario che ha compiuto gli atti.

I diritti per le chiamate di causa, i diritti recuperati e la percentuale di cui all'art. 1, n. 3 della presente legge, sono posti in comunione e ripartiti in quote eguali.

La misura delle singole quote può essere diversa, purchè ciò sia stato deliberato nel dicembre dell'anno precedente ad unanimità dagli ufficiali giudiziari interessati, con apposito verbale da depositarsi in cancelleria.

Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettueranno a cura dell'ufficiale giudiziario scelto dagli interessati, salvo ricorso, in caso di dissenso o di reclamo, al capo del Collegio od al pretore.

Art. 17.

Spetta agli uscieri delle conciliazioni esclusivamente di compiere tutti gli atti negli affari di competenza dei conciliatori senza distinzione di somma, eccetto quelli di esecuzione.

Nel caso di cui all'art. 578 del Codice di procedura civile la competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.

Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi forza esecutiva per l'art. 12 della legge 10 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi anche nei Comuni che non sono sede di mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

Per i suddetti atti di esecuzione però gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile oltre i diritti di trasferta e di scritturazione.

Art. 18.

Gli ufficiali giudiziari sotto la loro responsabilità potranno avvalersi per i lavori interni dell'ufficio e per l'assistenza alle udienze civili e penali delle preture, dei tribunali e delle Corti, comprese le Corti di assise, dell'opera di commessi espressamente a ciò autorizzati dal presidente del Collegio giudiziario al quale sono addetti e quelli delle preture dal presidente del tribunale. I commessi previa autorizzazione presidenziale, avuta come innanzi, potranno anche essere incaricati della notificazione di tutti gli atti civili e penali, rimanendo ferma la responsabilità dell'ufficiale giudiziario.

Gli atti, che vengono notificati a mezzo dei commessi, devono essere sottoscritti per visto, prima della notificazione, dall'ufficiale giudiziario, il quale, nell'originale, controfirmerà anche la relazione di notificazione.

Debbono altresì portare le indicazioni del nome e cognome e la firma del commesso.

I detti commessi non acquisteranno alcun titolo, per essere nominati ufficiali giudiziari, nè potranno ottenere indennità o sussidi a carico dello Stato, salvo quanto dispone l'art. 4, n. 5, della presente legge circa il tirocinio.

Art. 19.

I diritti spettanti agli ufficiali giudiziari nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti locali debbono, in ogni caso, essere rispettivamente pagati dai Comuni, dalle Provincie e dai Consorzi nel cui interesse gli atti si compiono.

Art. 20.

I diritti degli ufficiali giudiziari, agli effetti dei campioni, sono equiparati ai crediti dell'erario.

In caso di ricupero parziale dell'articolo di campione i diritti stessi sono prelevati insieme agli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme esatte.

Nei casi di estinzione dell'azione o della condanna è fatta salva l'azione per il ricupero dei diritti medesimi.

Art. 21.

I cancellieri, per iscrivere le cause a ruolo o per ricevere la costituzione dei difensori o delle parti nelle preture, nei tribunali e nelle Corti di appello, dovranno accertarsi, mediante esibizione della relativa ricevuta, del pagamento del diritto di chiamata, a norma dell'art. 29 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Tali diritti sono dovuti anche se si tratti di riassunzione d'istanza o di causa riprodotta, o di liti avanti le Commissioni arbitrali.

I diritti esatti a tale titolo dagli ufficiali giudiziari innanzi menzionati, saranno iscritti a repertorio sotto le sanzioni dell'art. 14 e cessa l'obbligo del versamento in cancelleria ed all'ufficio postale, prescritto dalla disposizione sopra accennata del decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Per le Corti di cassazione restano ferme le disposizioni di cui al ricordato art. 29 dello stesso R. decreto.

Art. 22.

In conformità dell'art. 120 del Codice di procedura penale gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a valersi del servizio postale secondo le norme del R. decreto, che sarà emanato su proposta del ministro della giustizia di concerto con quello delle poste e dei telegrafi.

Art. 23.

L'ufficiale giudiziario contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura dovrà essere sospeso dalle funzioni con decreto del primo presidente della Corte d'appello, eccetto che si tratti di ufficiale giudiziario della Cassazione pel quale provvede il primo presidente di questa.

Qualora sia stato spedito contro di lui mandato di comparizione, potrà essere sospeso con decreto del primo presidente della Corte d'appello o della cassazione, rispettivamente come innanzi.

Avverso questo ultimo decreto potrà farsi ricorso al Collegio nel termine di giorni venti dalla notifica del decreto, ed il Collegio, sezione civile, provvederà, in Camera di consiglio sentito il pubblico ministero, e l'incolpato.

Durante la sospensione, negli uffici a cui è addetto un solo ufficiale giudiziario può essere accordato alla famiglia dell'ufficiale giudiziario sospeso un assegno alimentare non superiore alla metà dell'assegno fisso e della eventuale indennità supplementare.

Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari il posto è lasciato vacante, durante la sospensione, e sono corrisposte al sospeso l'assegno fisso in misura non superiore alla metà da parte dell'Erario ed i due terzi della quota dei proventi a carico degli ufficiali giudiziari.

La rimanenza delle quote che all'ufficiale giudiziario spetterebbero sui proventi è accantonata sino all'esito del giudizio e degli eventuali provvedimenti disciplinari.

Qualora l'ufficiale giudiziario sospeso venga assolto, sarà riammesso in servizio, salvo gli eventuali provvedimenti disciplinari; e gli verrà corrisposto il resto dell'assegno fisso e della indennità, l'uno e l'altra se dovutigli, come pure gli sarà pagata in tutto o in parte la quota dei proventi rimasta accantonata.

Art. 24.

Le violazioni dei doveri di ufficio commesse dagli ufficiali giudiziari sono punite in via disciplinare.

Art. 25.

Le pene disciplinari sono:

*a*) la riprensione;

*b*) l'ammenda;

*c*) la sospensione;

*d*) la destituzione

Art. 26.

Ferme restando tutte le disposizioni contenute nell'ordinamento giudiziario o nella tariffa civile e penale, la facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata dalla Commissione di cui all'art. 8 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, serie 1ª, modificato con la legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

Art. 27.

L'azione disciplinare è promossa, con la citazione dell'incolpato a comparire dinanzi alla Commissione disciplinare, entro un termine non minore di giorni cinque, dal pubblico ministero od anche sull'eccitamento di chi è investito del diritto di sorveglianza, indipendentemente da ogni azione civile o penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile e penale, e qualunque ne sia il risultato.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore, il quale potrà avere visione degli atti del procedimento.

Art. 28.

La riprensione consiste nel contestare all'ufficiale giudiziario la mancanza commessa e il biasimo incorso e nell'avvertirlo di non più ricadervi.

Essa viene inflitta dal presidente della Commissione disciplinare o dal magistrato dallo stesso delegato, previa intimazione all'incolpato di presentarsi per riceverla.

Ove l'incolpato non ottemperi alla intimazione sarà deferito alla Commissione la quale applicherà senz'altro la sospensione.

Art. 29.

L'ammenda può infliggersi nella misura da L. 10 a 200 nel caso di recidiva nelle semplici mancanze, e nei casi e nella misura di cui agli articoli 181, 182 e 183 dell'ordinamento giudiziario.

La sospensione importa la cessazione temporanea dall'esercizio delle funzioni e la privazione così dell'assegno di cui al n. 2 dell'art. 1° di questa legge come della indennità supplementare, proporzionatamente alla sua durata, che non potrà essere superiore a tre mesi.

Art. 30.

L'ufficiale giudiziario può essere destituito per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ed inoltre:

*a*) per grave abuso di autorità;

*b*) per grave abuso di fiducia;

*c*) per mancanza contro l'onore o che dimostri difetto di senso morale;

*d*) per illecito uso o distrazione di somme affidate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi in cui fossero incorsi i loro commessi;

*e*) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

*f*) per eccitamento alla insubordinazione;

*g*) per offesa alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 31.

Incorrerà di diritto nella destituzione l'ufficiale giudiziario:

*a*) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la patria e contro i poteri dello Stato e contro il buon costume ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa o appropriazione indebita;

*b*) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 32.

Contro la decisione della Commissione disciplinare è ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni 30 dalla notificazione del provvedimento all'incolpato.

Art. 33.

L'ufficiale giudiziario destituito non può essere riammesso in servizio, salvo che, nei casi di cui all'art. 30, il Ministero abbia riconosciuto insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinata la destituzione.

In tal caso egli riprende in graduatoria il posto che aveva.

Art. 34.

Gli articoli 173 e 185 della tariffa penale modificati con la legge 19 marzo 1911, n. 201, sono abrogati.

L'art. 188 della tariffa stessa modificato dalla legge 21 dicembre 1902, n. 528, è abrogato.

L'art. 40 del regolamento del 10 dicembre 1882, n. 1103, è abrogato.

Gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, ed il R. decreto 20 luglio 1919, n. 1282, sono abrogati.

Gli atti degli ufficiali giudiziari saranno vistati dai cancellieri nei casi e colle norme stabilite dal regolamento.

Art. 35.

Al primo concorso per posto di ufficiali giudiziari che sarà bandito in ciascun distretto di Corte di appello, dopo l'attuazione della presente legge, saranno ammessi anche i candidati che abbiano conseguito solamente la licenza tecnica.

Al suddetto concorso possono essere ammessi gli uscieri di conciliazione che non siano messi comunali purchè abbiano prestato ininterrotto servizio di almeno dieci anni e i commessi degli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio o almeno cinque anni quando siano figli di ufficiali giudiziari, purchè essi tutti:

*a*) si trovino attualmente in servizio;

*b*) abbiano superato un esame scritto ed orale d'idoneità a fungere da ufficiale giudiziario;

*c*) dimostrino con certificato dell'autorità giudiziaria la loro qualità innanzi accennata e di servizio prestato.

Art. 36.

Gli allegati *a*), *b*) e *c*) alla legge 19 marzo 1911, n. 201, meno per quanto riguarda gli articoli 248, 269, 275 e 280 dell'allegato *b*) e 173 e 186 dell'allegato *c*) s'intendono riprodotti ed annessi alla presente legge.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria alla presente legge.

**Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**

**Data a Roma, addì 24 marzo 1921.**

**VITTORIO EMANUELE.**

FERA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.